

ALLEGATO 4-TER

(Informazioni di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e Regolamento Intermediari CONSOB art. 133)

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SICILBANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO N.ISCRIZIONE RUI D000027170**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

La Banca, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione:

- a) consegna/trasmette al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informativa al distributore" e lo mette a disposizione nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e lo pubblica sul sito internet;
- b) consegna al contraente copia dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- c) consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine - dal contraente stesso - ogni utile informazione;
- e) valuta se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente stesso di prendere una decisione informata;

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

La Banca, con riguardo al contratto proposto, dichiara che:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, si impegna a consegnare/trasmettere al contraente copia dell'informativa alla clientela in merito alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) ai sensi degli artt. 133 e 134 del Regolamento Intermediari CONSOB (Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018);
- b) non distribuisce prodotti IBIPs che non siano adeguati o appropriati;
- c) fornisce consulenza gratuitamente, mediante rilascio di una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 135 quater, co. 1 del Regolamento Intermediari Consob. In particolare, la Banca effettua la distribuzione del Prodotto di Investimento Assicurativo (IBIPs) in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti e consegna sempre al cliente una dichiarazione di adeguatezza, oltre al KID, DIP Aggiuntivo;
- d) l'informativa sui costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, dall'articolo 121-sexies del CAP e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del KID, dei documenti informativi di cui all'articolo 185 del CAP, nonché ai sensi dell'art. 135 terdecies del Regolamento Intermediari Consob.
- e) informa il cliente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) non distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- g) distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più Imprese di assicurazioni;
- h) fornisce, anche attraverso la documentazione precontrattuale del prodotto, in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul medesimo, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- i) fornisce, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 (cd. KID), le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte. Per ulteriori informazioni sul prodotto di investimento assicurativo, si rimanda al KID e al DIP aggiuntivo IBIP dell'Impresa di Assicurazione;
- j) i premi pagati dal cliente alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, regolati per il tramite della Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca stessa;
- k) la Banca ha elaborato una "Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti" volta ad identificare e prevenire o gestire le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, nella quale sono descritte le disposizioni organizzative e amministrative da mantenere ed applicare per evitare che tali situazioni incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Prima dell'esecuzione dell'operazione la Banca informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Ultimo aggiornamento: 30/06/2023